

## TRACCE DELLE PROVE SCRITTE

### **Prova del 19 ottobre 2021 - Tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano**

#### *Traccia estratta:*

Premessi cenni sulla buona fede in diritto romano, tratti il candidato della responsabilità da contatto sociale qualificato, con particolare riferimento alla responsabilità da comportamento della pubblica amministrazione.

#### *Tracce non estratte:*

- Premessi cenni alle stipulazioni di garanzia nel diritto romano, tratti il candidato della promessa del fatto del terzo, con particolare riferimento alla natura giuridica, agli effetti, ai rapporti con le obbligazioni, anche autonome, di garanzia.
- Premessi cenni sulle servitù prediali in diritto romano, il candidato tratti delle servitù industriali e della ammissibilità del divieto di concorrenza da imporre sull'attività svolta sul fondo dominante, nonché della natura giuridica delle servitù di parcheggio.

### **Prova del 20 ottobre 2021 - Tema di carattere teorico in diritto amministrativo**

#### *Traccia estratta:*

Principi di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi. Si soffermi il candidato sull'ammissibilità di provvedimenti amministrativi impliciti e condizionati.

#### *Tracce non estratte:*

- Premessi brevi cenni sulla autotutela della Pubblica Amministrazione, tratti il candidato dei profili sostanziali e processuali dello scioglimento unilaterale, per motivi di interesse pubblico, del contratto di appalto e della concessione.
- Premessi brevi cenni sulla semplificazione amministrativa, tratti il candidato del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.

### **Prova del 21 ottobre 2021 - Tema di carattere teorico in diritto e procedura penale**

#### *Traccia estratta:*

Il nesso di causalità nei reati omissivi. Tratti il candidato della successione nella posizione di garanzia in tema di reati omissivi colposi.

Il controllo del Giudice dell'udienza preliminare sulle imputazioni formulate dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio.

#### *Tracce non estratte:*

- Premessi brevi cenni sul concorso eventuale nei reati plurisoggettivi, tratti il candidato del momento consumativo del reato di associazione di tipo mafioso, del concorso esterno e del favoreggiamento riguardante il predetto reato.

Dica il candidato se la sentenza di condanna per concorso esterno all'associazione mafiosa rispetto all'accusa di partecipazione violi il principio della correlazione tra accusa e sentenza, il diritto di difesa e il contraddittorio.

- Premessi cenni al principio di tassatività nel diritto penale, analizzati i caratteri essenziali dei delitti di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. e del delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452 quater c.p., tratti il candidato dei rapporti tra questi delitti.

Le conseguenze processuali della successione di leggi penali nel tempo, con particolare riguardo ai predetti reati.

## **Prova del 22 ottobre 2021 - Atto defensionale di diritto e procedura civile**

*Traccia estratta:*

In data 10 ottobre 2014 Caia e il Comune di Roma stipulavano un contratto preliminare di compravendita con cui Caia si impegnava a vendere al Comune un immobile, da destinare alle attività istituzionali dell'ente, di cui era divenuta proprietaria per effetto di successione ereditaria del padre Tizio. Le parti pattuivano il prezzo complessivo dell'immobile in euro 300.000,00, di cui euro 50.000,00 versati a titolo di acconto all'atto della sottoscrizione, ed i restanti euro 250.000,00 da versare come saldo all'atto della stipula del definitivo di compravendita. Le parti pattuivano altresì l'immissione anticipata del Comune nel godimento dell'immobile a far data dalla stipula del preliminare, fissando il termine del 30 giugno 2015 per la stipula del definitivo.

Nelle more, con atto notarile del 20 marzo 2015, interveniva rettifica della successione ereditaria del de cuius Tizio, per effetto della quale il suddetto immobile non risultava più essere nella piena ed esclusiva proprietà di Caia, bensì oggetto di comproprietà con il fratello Sempronio.

La promittente venditrice, acquisito il consenso dell'altro comproprietario e debitamente comunicato al Comune, inviava a quest'ultimo una missiva datata 20 giugno 2015, con la quale lo invitava alla stipula del definitivo.

A fronte del prolungato silenzio del Comune, in data 15 giugno 2016 Caia notificava atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma con cui proponeva nei confronti del Comune azione a norma dell'art. 2932 c.c., depositando in giudizio procura a vendere rilasciata dal fratello Sempronio.

L'atto di citazione veniva ad ogni buon fine notificato pure a Sempronio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roma, che eccepiva la nullità del contratto preliminare siccome stipulato da uno solo dei comproprietari. In via riconvenzionale domandava la restituzione dell'acconto indebitamente versato. Sempronio restava contumace.

Concessi dal Tribunale i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attrice proponeva con la prima memoria, per l'ipotesi di fondatezza della avversa eccezione di nullità del contratto preliminare, domanda subordinata di pagamento dell'indennità per l'occupazione "sine titulo" dell'immobile iniziata dal Comune il 10 ottobre 2014 e terminata nel mese di marzo 2015.

Il Comune eccepiva l'inammissibilità per novità della domanda di pagamento dell'indennità per occupazione "sine titulo", da proporre al più tardi entro la prima udienza di comparizione, nonché la sua infondatezza per non avere l'attore dimostrato l'utilità che l'ente pubblico avrebbe conseguito per effetto dell'anticipato godimento dell'immobile.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 marzo 2018, dichiarava nullo il contratto preliminare per difetto dell'accordo e conseguentemente rigettava la domanda ex art. 2932 c.c.; inoltre, senza pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennità per l'occupazione "sine titulo", la rigettava nel merito, reputando non provato l'effettivo

conseguimento di un'utilità da parte dell'ente comunale. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, il Tribunale condannava Caia alla restituzione dell'acconto di euro 50.000,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello Caia, con atto notificato il 25 giugno 2018.

L'appellante, con un primo motivo, sosteneva la validità ed efficacia del contratto preliminare, insistendo perciò nella originaria domanda ex art. 2932 c.c.; con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'appellante insisteva nella corresponsione di una indennità per il periodo di occupazione "sine titolo" dell'immobile.

All'udienza di comparizione del 15 novembre 2018 si costituiva in giudizio il Comune, ribadendo le difese di primo grado e riproponendo l'eccezione di inammissibilità per novità della domanda di pagamento dell'indennità per l'occupazione "sine titolo" dell'immobile. Sempronio restava contumace anche nel giudizio di appello.

Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Roma rigettava il primo motivo di appello, confermando la statuizione di infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. in ragione della nullità del contratto preliminare per difetto dell'accordo. Accoglieva invece la domanda di pagamento dell'indennità per l'occupazione "sine titolo", reputando tra l'altro provata l'utilità conseguita dall'ente comunale. Ai fini della liquidazione della relativa indennità, la Corte di appello reputava equo l'importo di euro 50.000,00 così autorizzando Caia a trattenere la somma già ricevuta a titolo di acconto sul prezzo.

La sentenza veniva impugnata per cassazione dal Comune di Roma con atto notificato il 30 settembre 2021. Il Comune si doleva del mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità per novità della domanda di pagamento dell'indennità da occupazione "sine titolo"; nonché dell'erronea valutazione, da parte del Giudice di appello, del requisito dell'utilità asseritamente conseguita per effetto dell'ingiustificata occupazione dell'immobile.

Assunte le vesti del legale di Caia, rediga il candidato l'atto giudiziario per tutelare la posizione della propria assistita, tenendo presente che Caia ha ancora interesse all'attuazione del contratto preliminare.

*Tracce non estratte:*

- Il professionista Tizio, incaricato oralmente di rendere la propria prestazione intellettuale da Caio, dirigente dell'Ente locale Alfa, per la progettazione di un'opera pubblica di interesse anche del Ministero Beta, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del compenso spettantegli, quantificato in conformità al pertinente tariffario in vigore, convenendo in giudizio il dirigente Caio ed entrambe le Amministrazioni, sperando, in via subordinata, l'azione di arricchimento senza giusta causa.

Il Tribunale accoglieva la domanda attrice subordinata di arricchimento senza giusta causa, condannando in solido tutti i convenuti al pagamento dell'importo richiesto dall'attore.

La Corte di Appello, adita da tutti i convenuti soccombenti, confermava la sentenza del Tribunale.

L'Ente locale Alfa ha proposto tempestivo ricorso per cassazione notificato anche al dirigente Caio e al Ministero Beta, sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado, in quanto secondo la previsione dell'art. 191, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, soltanto il dirigente Caio e il Ministero Beta sarebbero tenuti al pagamento della prestazione professionale.

Anche il dirigente Caio, con atto notificato a tutte le parti, ha impugnato la sentenza assumendone l'erroneità, ritenendosi estraneo al contenzioso, avendo agito nell'ambito del rapporto organico con l'Ente locale.

Il professionista Tizio ha notificato controricorso a tutte le parti, insistendo per la reiezione delle avverse contestazioni, deducendo la “doppia conforme”.

Il candidato assuma le occorrenti iniziative processuali a difesa del Ministero Beta, cui sono stati già notificati gli atti processuali avversari.

- Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2015, Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caio e la Alfa s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a seguito di lavori edili, risalenti all'anno 2009, effettuati da Caio nel proprio terreno confinante ed appaltati alla Alfa s.r.l. In particolare, premessa l'unicità del fatto dannoso, Tizio domandava la condanna dei convenuti in via solidale o, alternativamente, pro quota secondo il grado delle rispettive responsabilità.

Si costituivano tempestivamente in giudizio Caio e la Alfa s.r.l., che eccepivano entrambi la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, essendosi i presunti danni manifestati sin dall'anno 2009; nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

Istruita la causa, il Tribunale, previa qualificazione della responsabilità del committente e dell'appaltatore come responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di protezione di un terzo qualificato (quale appunto veniva considerato il proprietario del fondo finitimo), rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. Il Tribunale condannava infine Caio ed Alfa s.r.l. secondo il rispettivo grado di responsabilità, addebitando l'evento dannoso all'imperizia dell'impresa appaltatrice nella misura del 70 %, la quale veniva perciò condannata a corrispondere l'importo di euro 70.000, e liquidando il danno residuo (euro 30.000) a carico di Caio, ritenuto responsabile per aver impartito all'impresa appaltatrice direttive parzialmente erranee.

La sentenza veniva notificata ai convenuti dall'attore vittorioso in data 25 maggio 2018 e avverso di essa proponevano separati appelli principali Alfa s.r.l. e Caio, censurando tutti i capi di sentenza a loro sfavorevoli.

La notificazione dell'appello proposto da Alfa s.r.l. non andava tuttavia a buon fine, in quanto il domicilio dei difensori di Tizio e di Caio risultava trasferito in altro luogo sconosciuto rispetto a quello indicato negli originari atti introduttivi del giudizio. Pertanto, Alfa s.r.l. non iscriveva a ruolo il suo appello principale; provvedeva invece a depositare comparsa di risposta in data 5 luglio 2019 nell'ambito del giudizio di appello introdotto in via principale da Caio (con prima udienza prevista per il 26 luglio 2019), svolgendo appello incidentale dello stesso tenore rispetto a quello da essa proposto in via principale.

L'appellato Tizio depositava comparsa di risposta con cui chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza del 10 settembre 2021, la Corte di appello di Roma così provvedeva:

- dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto da Alfa s.r.l., sia perché, vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, lo stesso era stato proposto da soggetto non legittimato ad impugnare tardivamente ai sensi dell'art. 334 c.p.c.; sia perché l'appello incidentale risultava proposto dopo la notificazione da parte della medesima Alfa s.r.l. di un primo appello principale, idoneo a determinare la consumazione del diritto di impugnazione;
- confermava la sentenza di primo grado in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione;
- confermava integralmente l'accertamento in fatto del primo Giudice sulla concorrente responsabilità degli appellanti nella causazione del danno.

Rediga il candidato il ricorso per cassazione nell'interesse di Alfa s.r.l..